



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Como, Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico e quindi in persona della Dr. ssa

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile

TRA

[redacted], in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro - tempore [redacted] elettivamente domiciliato in Como, Via Albertolli n. 9 presso lo studio dell'avvocato Franco Fabiani che la rappresenta ed assiste in giudizio in virtù di delega in atti.

ATTRICE

E

DEUTSCHE BANK S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, dottor [redacted] responsabile del Settore contenzioso ed assistenza legale dell'U.O., elettivamente domiciliata in Como, [redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted] che la rappresenta ed assiste in giudizio in virtù di delega in atti.

CONVENUTA

N. Sent.  
N.1 R.G.C.  
N. Cron.  
N. Rep.

Oggetto: recupero somme

Udienza di pc. Del 18 Novembre 2010

Scadenza termine ex articolo 190 c.p.c. del 8 Febbraio 2010

Deposito minuta Del 24 Marzo 2010

Fatto avviso il 10 MAG 2010

Il Cancelliere [signature]

[signature]

Nell'interesse di  Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como,  
in accoglimento della domanda dell'attrice, accertata e dichiarata la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, nonché di addebito di interessi debitori a saggio ultralegale, commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura periodica in assenza di idonea pattuizione, condannare l'istituto di credito oggi convenuto a pagare all'attrice la somma di **€ 46.414,92** come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale, a rimborso degli illeciti addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, oltre interessi legali di mora calcolati dalla data di cessazione del rapporto di conto corrente ella domanda al momento del saldo effettivo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

Nell'interesse di DEUTSCHE BANK, Voglia l'Ill.mo  
Tribunale di Como

Nel merito: respingere le domande di parte attrice

In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova  
testimoniale sulle circostanze di seguito indicate:

- 1) vero che dopo l'invio della raccomandata a/r  
8.7.1999 (doc. 2 parte convenuta) il legale di   
 prese contatti con Deutsche Bank;
- 2) vero che tali contatti erano diretti a  
determinare in contraddittorio l'ammontare delle  
ragioni creditorie vantate da Deutsche Bank;
- 3) vero che seguì le trattative per conto di  
Deutsche Bank;
- 4) vero che all'esito delle trattative si accertò  
l'effettivo ammontare delle somme dovute a Deutsche  
Bank;
- 5) vero che la somma indicata nella lettera  
15.10.1999 (doc. 3 parte convenuta) venne  
corrisposta in adempimento all'accertamento  
convenuto.

Si indica come testimone il   
 domiciliato in Milano,   
 c/o Deutsche Bank s.p.a.

Spese rifuse



**In Fatto**

La soc. [ ] ha citato in giudizio la Deutsche Bank s.p.a. per sentirla condannare al rimborso delle maggiori somme percepite per effetto della illegittima capitalizzazione degli interessi a debito, dell'applicazione di un tasso d'interesse debitore superiore al quello legale, per l'applicazione di interessi usurari e per l'addebito della commissione di massimo scoperto,.

Si è costituita la Deutsche Bank s.p.a. che ha contestato le argomentazioni attoree e segnatamente ha rilevato che: *a)* la società attrice ha riconosciuto il debito con la banca perché, a seguito del recesso dal rapporto di conto corrente, esercitato dalla società attrice con raccomandata dell'8.7.1999, la stessa attrice, ha provveduto al pagamento, riconoscendo così il proprio debito; *b)* è decorso il termine di prescrizione quinquennale (art. 2948 n.3 c.c.) del diritto alla restituzione degli interessi; *c)* comunque è decorso anche il termine di prescrizione decennale rispetto agli importi chiesti in restituzione, termine di prescrizione, che in tesi della convenuta, decorre dalla data in cui le singole voci sono state addebitate; *d)* in relazione all'assenza di una pattuizione scritta, la banca convenuta, pur non riconoscendo l'assunto, evidenzia che eventualmente si dovrebbero applicare gli interessi ex art. 117 comma 7 TULB e non gli interessi legali; *e)* per quanto riguarda la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la convenuta ha ricordato che per parte della giurisprudenza è legittima la capitalizzazione trimestrale, *f)* la c.m.s. è stata pattuita per iscritto ed infine, *g)* la Deutsche Bank s.p.a. ha eccepito la decadenza della società attrice dal diritto di contestare il contenuto e le risultanze degli estratti conto poiché tempestivamente inviati alla società attrice.

Dopo il deposito della consulenza tecnica disposta dal giudice, le parti hanno precisato le conclusioni.



## In Diritto

La domanda di parte attrice si è basata, fin dall'atto di citazione, sulla illegittima capitalizzazione degli interessi debitori, sull'applicazione di un tasso d'interesse debitore superiore al quello legale e sull'addebito della Commissione di massimo scoperto nonché sull'applicazione di interessi usurari, dunque la richiesta di nullità dell'art. 7 del contratto, che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, non è una domanda nuova, ma è il precipitato logico della illegittima capitalizzazione degli interessi.

È fondata la domanda svolta relativamente all'accertamento della nullità della clausola contrattuale con la quale le parti hanno pattuito la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (art.7).

E' noto che a partire dal 1999 la Suprema Corte si è ripetutamente espressa in tal senso. In particolare è stato più volte ribadito che la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 cod. civ.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al cod. civ.), come esige l'art. 1283 cod. civ., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, "in mancanza di usi contrari". L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'A.B.I., non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali, non quello di usi normativi. Sullo stesso punto si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte che amplia il tema dell'invalidità della clausole anatocistiche, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'art. 25 D.lgs 342/1999: *"In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di*

conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di Cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata". (Cass. 16.3.99, n. 2374, 30.3.1999, n. 3096, SU 21095/2004, 25.2.2005, n. 4094, 6263/2001, 8442/2002).

In relazione al dedotto riconoscimento del debito, va ricordato che a mente dell'art. 1988 c.c. il riconoscimento, non è autonoma fonte di obbligazione ma ha soltanto un valore confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, si verifica cioè un'astrazione processuale della causa del rapporto. Da tale astrazione consegue l'inversione dell'onere della prova, e quindi non sarà il destinatario della ricognizione (la convenuta) a dover provare la causa del rapporto fondamentale, ma piuttosto il promettente ha l'onere di provarne l'inesistenza, l'estinzione o l'invalidità (Cass. 2800/1984, Cass. 855/1986).

Considerato quanto detto precedentemente circa la nullità della clausola che ha previsto la capitalizzazione trimestrale degli interessi, il riconoscimento del debito, di cui fa menzione parte convenuta, è superato dall'accertata nullità della clausola che ha previsto l'illegittima capitalizzazione degli interessi.

Cira l'intervenuta decadenza dal diritto di impugnazione degli estratti conto è sufficiente citare la Suprema Corte che ha affermato: *“in tema di conto corrente, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista, nel termine stabilito dall'art. 1832 c.c., rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solamente sotto il profilo contabile, senza precludere la possibilità di successiva contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino”* (Cass. 19.3.2007, n. 6514). E ancora: *“nel contratto di conto corrente l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, I c., c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivino gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori*

dai quali derivino i suddetti addebiti e accrediti e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente" (Cass. 2871/2007, 11749/2006, 10376/2006, 18626/2003). Nel caso in oggetto si discute della nullità della pattuizione ed è quindi irrilevante l'avvenuta approvazione tacita degli estratti conto inviati dalla banca.

Sulla eccezione di prescrizione si deve richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il contratto di conto corrente dà vita ad un unico rapporto giuridico, per cui è con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti. La domanda nel caso è stata proposta nel termine di dieci anni dalla chiusura del rapporto e dunque è tempestivamente proposta. Nemmeno può ritenersi fondata la tesi per la quale la prescrizione sarebbe quinquennale, infatti l'art. 2984 n.4 c.c. riguarda la differente domanda volta a conseguire gli interessi che maturano periodicamente, e non la richiesta di restituzione di una somma indebitamente corrisposta (sia pure a titolo di interessi).

Venendo all'esito della CTU, deve considerarsi corretta l'applicazione dell'anatocismo su base annuale poiché: 1) corrisponde al criterio di capitalizzazione applicato dalla banca per gli interessi a favore della clientela; 2) la cadenza annuale degli interessi è conforme alla cadenza temporale ex lege degli interessi, ricavabile dall'art. 1284, 1° comma c.c.; 3) l'art. 120 comma 2° T.U. legge bancaria, e la delibera CICR del 9.2.2000, sanciscono il principio di corrispondenza temporale tra interessi attivi e interessi passivi; 4) opera inoltre la clausola uniforme generale riportata nei contratti bancari, di chiusura al 31.12 di ogni anno (*Tribunale Roma 3.6.2004, Tribunale Trapani 24.1.2007, Tribunale*

Messina 16.8.2005, Tribunale Bari 20.10.2006, Tribunale Torino 5.5.2006 n.2956, Tribunale Firenze 27.11.2006).

In ultima analisi la somma che deve essere restituita a parte attrice ai sensi dell'art. 2033 c.c. è pari ad euro 31.301,08 come risulta dal calcolo effettuato dal CTU, applicando il tasso minimo ex art. 117 tulb con capitalizzazione annuale sui soli interessi, la commissione di massimo scoperto non è dovuta poiché non pattuita, si nota inoltre che in sede di CTU è emerso che il superamento dei tassi soglia si è verificato solo grazie all'addebito della c.s.m. e delle spese, ma che il conteggio effettuato dal CTU, e preso in considerazione, non ne ha tenuto conto.

Sull'importo di euro 31.301,08 gli interessi legali sono dovuti dal momento della domanda giudiziale, non può cioè ritenersi sussista la mala fede della banca nell'addebito degli interessi anatocistici proprio considerando il mutamento giurisprudenziale. Non è dovuta la rivalutazione monetaria poiché si tratta di debito di valuta e poiché la società attrice non ha dimostrato e nemmeno allegato di aver subito per l'esborso non dovuto un danno maggiore di quello ripianabile mediante la corresponsione di interessi legali (art. 1224 comma 2°).

Le spese di lite, come anche le spese di CTU (già liquidate), seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Pqm

Il Tribunale di Como definitivamente decidendo nella causa n. 1980/2006;

- condanna la Deutsche Bank s.p.a. in persona del legale rappresentante *pro tempore* a pagare a favore della soc.  in persona del legale rappresentante *pro tempore* l'importo di euro 31.301,08 più interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, nonché al pagamento delle spese di causa che liquida in euro 2.120,00 per diritti; euro 5.000,00 per onorario,

euro 520,00 per spese, oltre IVA CPA e spese generali. Pone le spese di CTU  
in via definitiva a carico della banca convenuta.

Così deciso in Como il giorno 24 marzo 2010.

Il Giudice



IL CANCELLIERE  
Dr. Vittorio Gandia



Depositato nella cancelleria  
del Tribunale di Como.

Oggi 10 MAG. 2010



IL CANCELLIERE

